

SEGNALAZIONE DI CITTADINI ALLE AUTORITÀ

Premesso che il comitato “Per il futuro di Fidenza” è nato da un gruppo di cittadini con una forte tensione per lo sviluppo della nostra città basato sulla tutela del territorio e il suo sviluppo responsabile, appreso e visti i vari documenti pubblicati in tutto il procedimento art.53 di ampliamento dell’insediamento produttivo Essers,

noi sottoscritti

Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961, e ivi residente via Dante 18

in qualità di cittadini promotori del comitato “ Per il futuro di Fidenza”

segnalano alle Autorità

Trasmessa a:

Enti e amministrazioni

- Regione Emilia-Romagna — Presidente della Giunta, Assessorato Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA) e Servizio Autorizzazioni ambientali
- Provincia di Parma — Presidente
- Comune di Fidenza — Sindaco, Segretario Generale, SUAP, Ufficio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana
- AUSL di Parma — Dipartimento di Sanità Pubblica
- AUSL di Parma — Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro / Medicina del Lavoro
- ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)
- ARPAE Emilia-Romagna — Direzione Tecnica e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma
- Comitato Tecnico Regionale (CTR) ex art. 10 D.Lgs. 105/2015 c/o Direzione Regionale VV.F. Emilia-Romagna
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna
- ISPRA — Inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Prefettura di Parma — Ufficio Territoriale del Governo

Organi di controllo e vigilanza

- Arma dei Carabinieri — Nucleo Operativo Ecologico (NOE) / Comando Tutela Ambiente e Sicurezza Energetica
- e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Rappresentanze politiche

- Consiglieri regionali eletti nel territorio di Parma
- Consiglieri comunali del Comune di Fidenza
- Sindaci dei Comuni contermini (Soragna, Salsomaggiore Terme, Fontanellato, Busseto, Noceto, Fontevivo, San Secondo Parmense)
- Gruppi politici di Parma

- Gruppi politici della Regione Emilia-Romagna

Società civile

- Associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF, Italia Nostra, LIPU e comitati locali)
- Organizzazioni sindacali confederali e di categoria (CGIL, CISL, UIL) territoriali

Oggetto: Segnalazione in merito al Procedimento unico ex art. 53 L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 — Ampliamento dell'insediamento logistico di Essers Italia S.r.l. (gruppo H.Essers), località Chiusa Ferranda / San Michele Campagna, Fidenza (PR). Avviso di deposito del 30.04.2026, pubblicazione n. 5336816. **Possibile elusione della valutazione ambientale mediante autodichiarazioni sottosoglia e frazionamento dell'intervento; mancata e fuorviante informazione della popolazione; richiesta di verifica del rischio d'area e dell'effetto domino con gli stabilimenti limitrofi.**

Tanti cittadini e residenti di Fidenza e delle frazioni prossime a Chiusa Ferranda / San Michele Campagna, mai informati da alcuna comunicazione istituzionale di quanto emerge dagli atti del procedimento in oggetto, esponiamo alle Autorità in indirizzo — ciascuna per le proprie competenze di verifica, controllo e vigilanza — i fatti che seguono, tutti desumibili dalla documentazione pubblicata sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Fidenza, chiedendone formale valutazione.

https://fidenza.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/5336816?p_auth=XL6pqzLi&p_p_state=pop_up

Premettono una preoccupazione di fondo, che attraversa tutti i punti seguenti: **attraverso una serie di autodichiarazioni «sottosoglia» e attraverso il frazionamento dell'intervento rispetto all'insediamento esistente, il progetto risulta sottratto a un'intera catena di controlli ambientali** (verifica di assoggettabilità a VIA, eventuale VIA, valutazione di incidenza o screening) che un'opera di questa natura e dimensione dovrebbe invece affrontare. Riteniamo che ciò non sia accettabile e chiediamo che gli enti competenti ristabiliscano il corretto ambito di controllo.

1. Il nuovo magazzino è uno deposito Seveso di soglia superiore, ma alla popolazione non è stato detto

Dall'elaborato **E.1.0.0 «Relazione tecnica integrativa NOF»** (giugno 2026, depositato solo con le integrazioni del 13-15.07.2026) risulta che già in data **17.03.2026 — anteriore al deposito pubblico del progetto —** era stata presentata istanza di **Nulla Osta di Fattibilità con Rapporto di Sicurezza**, la procedura riservata dal D.Lgs. 105/2015 agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante **di soglia superiore**. La qualificazione è confermata dalla relazione economico-finanziaria del proponente (elab. A.1.10), che descrive l'investimento come magazzino di 80.000 mq **«High-Seveso compliant»** per la logistica chimica, con circa 250 nuovi addetti. Di tutto ciò non vi è alcuna traccia nell'avviso di deposito né negli elaborati ambientali e urbanistici inizialmente pubblicati. E' corretto ?

2. La valutazione ambientale è stata esclusa con una dichiarazione contraddetta dagli stessi atti Seveso del proponente

La «Relazione di non necessità di verifica di assoggettabilità a VIA» (elab. **A.1.13**, aprile 2026) esclude qualsiasi valutazione ambientale dichiarando, ai fini della voce B.2.29 dell'All. B.2 alla L.R. 4/2018 e della lett. g) dell'All. IV al D.Lgs. 152/2006, uno stoccaggio di prodotti chimici pericolosi **«inferiore a 1.000 m³»**, in regime di «mero stoccaggio» senza travaso né miscelazione.

Tale dichiarazione — resa quando l'istanza Seveso di soglia superiore era già pendente — è difficilmente conciliabile con quest'ultima: le soglie dell'All. 1 al D.Lgs. 105/2015 per i liquidi infiammabili (categoria P5c: 5.000 t soglia inferiore, 50.000 t soglia superiore) implicano detenzioni superiori di **almeno un ordine di grandezza**

rispetto al quantitativo dichiarato ai fini ambientali. Le due rappresentazioni, riferite allo stesso fabbricato nello stesso trimestre, **non possono essere contemporaneamente veritiere nella sostanza**. Si evidenzia inoltre che, ove la capacità di detenzione si avvicinasse a quella implicita nella soglia superiore, risulterebbe superata anche la soglia dei **40.000 m³ oltre la quale la VIA regionale è direttamente obbligatoria** (All. III, lett. h, D.Lgs. 152/2006), saltando del tutto la fase di screening. Il limite dei «1.000 m³» è per di più una mera autolimitazione dichiarativa, **priva di qualunque vincolo strutturale o autorizzativo** negli elaborati edilizi: nulla impedirebbe, a magazzino realizzato, di stoccare quantità superiori. E' corretto tutto ciò?

3. Merci e rischi reali difforni da quelli rappresentati al pubblico

Gli elaborati divulgativi descrivono merci assicuranti («vernici e rivestimenti, prodotti per la pulizia, prodotti per l'agroalimentare e le colture», elab. A.1.13). L'elaborato E.1.0.0 individua invece, quali sostanze di riferimento per gli scenari incidentali, **acetone, toluene, metanolo, trietilamina, alcool etilico, ragia minerale e GPL in bombolette aerosol**, con simulazione di incendio di pozza, flash fire, esplosione di nube di vapori (UVCE) e rilascio tossico. Le aree di danno riconosciute raggiungono **115 metri di elevata letalità e 234 metri di lesioni per il toluene, e fino a 247 metri per il GPL**, e lo stesso elaborato ammette che tali scenari **sono «più gravosi» di quelli del Rapporto di Sicurezza già agli atti**. La compatibilità territoriale viene recuperata solo assumendo (a) diluizione dei prodotti «almeno al 70%» con taglio dei raggi del 20-30%, (b) uso delle sole baie di carico centrali per la merce pericolosa e (c) declassamento della probabilità di accadimento: assunzioni **gestionali e non vincolanti**, mentre l'inventario preliminare citato nello stesso documento include prodotti con tenore di etanolo «fino al 100%».

E' corretto tutto questo?

4. Frazionamento dell'intervento e mancata valutazione cumulativa con l'insediamento esistente

L'intervento è presentato come **ampliamento di un'attività economica già insediata in lotto contiguo** (così l'elab. A.1.13), circostanza che ne costituisce il presupposto stesso per l'accesso al Procedimento unico ex art. 53, comma 1 lett. b), L.R. 24/2017. Nonostante ciò, la verifica delle soglie ambientali è stata condotta **sul solo nuovo lotto**, isolatamente, senza sommare superfici, volumi di stoccaggio, traffico indotto e rischi dello stabilimento H.Essers già operativo adiacente.

>>> **Vi è qui una contraddizione insanabile**: non si può utilizzare l'esistente come giustificazione urbanistica dell'intervento («è solo un ampliamento») e al tempo stesso ignorarlo quando si calcolano le soglie ambientali. **O l'opera è un ampliamento — e allora ai fini della VIA vanno conteggiati l'insieme (esistente + nuovo) — o è un'opera autonoma, e allora non è un ampliamento**. L'All. V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 impone espressamente di considerare il «cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati», e **la giurisprudenza amministrativa costante vieta l'artificioso frazionamento (spacchettamento) dei progetti** finalizzato a mantenere ciascun segmento sotto le soglie di assoggettabilità. Chiediamo che la valutazione sia rifatta sull'insediamento nel suo complesso.

>>> **Attenzione oltre al probabile frazionamento in alcuni elaborati parrebbe non siano state conteggiare le superfici destinate all'accesso e alla viabilità che del caso farebbero sfiorare ampiamente il limite dei 20 ettari. Vedere punto 6.**

E' corretto ?

5. Un intervento dichiarato di 200.000 mq che non affronta alcun controllo ambientale: l'esito da verificare

Il progetto trasforma **199.930 mq di suolo oggi agricolo** (Superficie Territoriale dichiarata, elab. C.2.1.1) per edificare un fabbricato unico di **82.269 mq** lungo circa 560 metri, con 80 baie di carico e il connesso traffico pesante. Per estensione è uno dei maggiori poli logistici della chimica del Paese. Eppure, per come le soglie sono state applicate, l'opera **non è sottoposta ad alcuna forma di valutazione ambientale, nemmeno allo screening**:

- la soglia delle zone industriali/produttive (40 ettari, All. IV D.Lgs. 152/2006 e All. B.3 L.R. 4/2018) non scatterebbe perché la ST è dichiarata pari a 19,99 ettari;
- la soglia ridotta dei 10 ettari non si applicherebbe perché l'area è dichiarata «esterna all'ambito urbano»;
- la soglia dello stoccaggio chimico (1.000 m³) è aggirata per autodichiarazione (punto 2);
- le lavorazioni sono negate.

Il risultato è che il consumo di circa 20 ettari di suolo agricolo per uno stabilimento Seveso di soglia superiore verrebbe autorizzato sulla base della sola **ValSAT**, redatta dal proponente medesimo. Chiediamo che l'autorità competente valuti se questo esito sia conforme alla legge o se non derivi invece da un uso strumentale delle soglie.

>>> **Attenzione oltre al probabile frazionamento in alcuni elaborati parrebbe non siano state conteggiare le superfici destinate all'accesso e alla viabilità che del caso farebbero sfiorare ampiamente il limite dei 20 ettari vedere Punto 6.**

E' corretto ?

6. Il posizionamento a 19,99 ettari e il dubbio sul computo delle superfici

Il valore dichiarato di **199.930 mq — appena 70 mq sotto la soglia dei 20 ettari** — è di per sé sospetto per un intervento di questa scala. Il dubbio è aggravato dall'esame degli elaborati grafici (planimetria generale allegata al B.2.13 e tavole C.2.1): dal confronto tra la Superficie Territoriale dichiarata e le superfici effettivamente interessate dall'opera (edificio 82.269 mq, piazzali e baie, parcheggio TIR, viabilità di accesso e bretella, opere di urbanizzazione intra ed extra comparto per oltre 14.000 mq, aree a standard e vasche di laminazione per 33.237 mq, fasce di mitigazione) **sembrerebbe che non tutte le aree funzionalmente connesse all'intervento siano state ricomprese nel computo della Superficie Territoriale**, così da mantenere il dato appena al di sotto della soglia. Chiediamo che l'autorità competente verifichi il corretto e completo computo di tutte le superfici interessate dall'intervento, incluse le opere di urbanizzazione extra comparto e le porzioni di viabilità provinciale oggetto di allargamento, e accerti se il computo effettivo superi i 20 ettari.

E' corretto ?

7. Soglia di screening dimezzata per aree sensibili (SIC «Torrente Stirone») e obbligo di Valutazione di Incidenza

La soglia di screening dell'All. IV va **ridotta del 50%** quando il progetto ricade in aree sensibili o vulnerabili, ai sensi del **D.M. 30.03.2015** (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA) e della disciplina regionale di recepimento. Per le zone industriali ciò porterebbe la soglia da 40 a 20 ettari — valore rispetto al quale il progetto, a 19,99 ettari, si collocherebbe sotto per circa 70 mq (fatto salvo quanto al punto 6).

Risulta che l'area di Chiusa Ferranda sia espressamente richiamata nel quadro conoscitivo e nel piano di gestione del **SIC/ZSC IT4020003 «Torrente Stirone»**, sito della Rete Natura 2000 (~2.748 ettari) che interessa il comune di Fidenza e tutela 13 habitat di interesse comunitario, di cui due prioritari. L'area del «Podere Crocetta», contigua, è descritta come oasi floro-faunistica cruciale per la biodiversità locale. Inoltre il recapito finale delle acque del progetto è dichiarato (elab. B.2.13) nel «fosso a sud dell'area, affluente del Rio Rovacchiotto», connesso al reticolo dello Stirone, oggetto di un progetto comunale di corridoio ecologico. La pianura di Fidenza è altresì interessata da designazioni di Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Chiediamo pertanto che si accerti se il mappale dell'intervento ricada in area sensibile ai sensi del D.M. 30.03.2015 (con conseguente dimezzamento della soglia a 20 ettari) e che si valuti l'obbligo di **Valutazione di Incidenza (VInCA)** in relazione al SIC «Torrente Stirone», procedura autonoma dalla VIA e non superabile con autodichiarazioni.

8. Rischio d'area ed effetto domino con gli stabilimenti limitrofi (STEF / deposito di ammoniaca e altro magazzino)

Risulterebbe agli scriventi che al confine dell'area oggetto insistano altri insediamenti logistico-industriali rilevanti ai fini del rischio, tra cui **uno stabilimento del gruppo STEF dotato di deposito con impianto ad ammoniaca** (refrigerazione), e **un ulteriore magazzino di oltre 50.000 mq**. Chiediamo che gli enti competenti (CTR, VV.F., ARPAE) verifichino:

- se tali stabilimenti siano a loro volta assoggettati alla normativa Seveso e se siano stati censiti e valutati nell'ambito del Rapporto di Sicurezza del nuovo deposito H.Essers;
- se sia stato correttamente valutato il possibile **effetto domino** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 105/2015 tra il nuovo deposito Seveso di soglia superiore e gli stabilimenti limitrofi (in particolare rispetto al deposito di ammoniaca, sostanza tossica per inalazione);
- **se l'insieme di tali insediamenti configuri un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti con necessità di studio di sicurezza integrato d'area;**
- se il magazzino esistente di oltre 50.000 mq abbia a suo tempo affrontato le dovute valutazioni ambientali, posto che — se oggi lo si utilizza per qualificare il nuovo intervento come «ampliamento» — a maggior ragione l'intero comparto va considerato unitariamente ai fini dei controlli.

9. Informazione al pubblico tardiva e comunicazione istituzionale fuorviante

Il deposito del 30.04.2026 non conteneva alcun elaborato sul rischio di incidente rilevante; l'elaborato Seveso è comparso solo a metà luglio 2026, a **termini di partecipazione in gran parte decorsi**, benché la procedura Seveso fosse stata avviata prima ancora del deposito. Risulta inoltre agli scriventi che, in occasioni pubbliche e sui canali social istituzionali, l'insediamento sia stato presentato come l'ampliamento di **un'azienda della logistica del farmaco**, mentre gli atti descrivono uno dei maggiori poli logistici della **chimica e delle merci pericolose**: la componente farmaceutica attiene allo stabilimento esistente, non all'ampliamento in esame. Ciò contrasta con gli obblighi di informazione della popolazione di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 105/2015 e con la Convenzione di Aarhus.

RICHIESTE

Tutto ciò premesso, i sottoscrittori chiedono alle Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza:

1. che si **accerti la capacità effettiva di stoccaggio di sostanze pericolose** dell'insediamento complessivo (esistente + ampliamento) e, all'esito, si dichiari l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA (soglia 1.000 m³, anche in applicazione della riduzione ex D.M. 30.03.2015) ovvero di VIA regionale diretta (soglia 40.000 m³);
2. che la valutazione sia condotta **sull'intervento unitariamente inteso come previsto da art. 53**, computando il cumulo con lo stabilimento esistente contiguo e verificando il corretto e completo computo di tutte le superfici interessate (punto 6), con accertamento dell'eventuale superamento della soglia dei 20 ettari;
3. che si **verifichi la collocazione del mappale in area sensibile** ex D.M. 30.03.2015 e il conseguente obbligo di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZSC «Torrente Stirone»;

4. che il **CTR, i VV.F. e ARPAE verifichino il rischio d'area e l'effetto domino** (art. 19 D.Lgs. 105/2015) con gli stabilimenti limitrofi, inclusi il deposito STEF con impianto ad ammoniaca e l'ulteriore magazzino segnalato;
5. che, nelle more di tali accertamenti, il **Procedimento unico sia sospeso**, non potendo la variante urbanistica e la relativa ValSAT fondarsi su presupposti quantitativi e perimetrali contraddetti dagli atti della stessa parte proponente;
6. che sia garantita un'**informazione pubblica effettiva** — assemblea pubblica, rettifica della comunicazione istituzionale resa alla cittadinanza, riapertura o estensione dei termini per la presentazione delle osservazioni;
7. che ogni eventuale determinazione favorevole sia comunque subordinata a **prescrizioni espresse e vincolanti** su: quantità e concentrazioni massime detenibili per classe di pericolo; segregazione fisica delle baie destinate alle merci pericolose; verifica delle aree di danno senza affidamento su assunzioni di diluizione non garantite; adeguamento dell'Elaborato Tecnico RIR comunale ai sensi del D.M. 09.05.2001;
8. che ciascun ente **dia riscontro**, nelle forme previste, degli accertamenti svolti, e che — ove emergano profili di rilievo — ne sia data comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Confidiamo che le Istituzioni vorranno fare piena luce su quanto segnalato, a tutela della salute, della sicurezza e del diritto all'informazione della popolazione esposta.

Decaneto Lidia

Scita Michele

Riferimenti documentali (agli atti del procedimento, pubblicazione n. 5336816 del portale Amministrazione Trasparente del Comune di Fidenza): elab. A.1.10 (Relazione economico-finanziaria del proponente); A.1.13 (Relazione non necessità di verifica di assoggettabilità a VIA, aprile 2026); E.1.0.0 (Relazione tecnica integrativa NOF, giugno 2026); B.2.13 (Progetto smaltimento acque nere e planimetria generale); C.2.1.1 (Relazione tecnico-illustrativa) e Relazione opere di urbanizzazione; avviso di deposito del 30.04.2026 e integrazioni del 13-15.07.2026. Fonti pubbliche richiamate: Piano di gestione e Quadro conoscitivo SIC/ZSC IT4020003 «Torrente Stirone» (Regione Emilia-Romagna); Inventario nazionale stabilimenti a rischio di incidente rilevante (ISPRA).